Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 107° — Numero 152

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

ROMA - Mercoledì, 22 giugno 1966

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA - CENTRALINO 8508

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGE 1° giugno 1966, n. 414.
Nuova autorizzazione di spesa per l'articolo 19 della legge 2 giugno 1961, n. 454 . . . . Pag. 3158

LEGGE 1° giugno 1966, n. 415.
Ulteriore stanziamento in favore della Sezione di credito agrario per l'Emilia e le Romagne, per contributi da concedersi ai sensi della legge 16 novembre 1962, n. 1686. Pag. 3158

LEGGE 1° giugno 1966, n. 416.
Trasporto di persone sugli autoveicoli . . . Pag. 3159

LEGGE 1° giugno 1966, n. 417.
Estensione ai palombari e sommozzatori e loro guide del personale civile e operaio del Ministero della difesa, delle disposizioni dell'articolo 1 della legge 7 ottobre 1957, n. 969. Pag. 3159

LEGGE 1° giugno 1966, n. 418.
Modificazioni dell'art. 113 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645, e successive modificazioni, relative al calcolo degli interessi sui conti correnti postali . . . . . . Pag. 3160

LEGGE 3 giugno 1966, n. 419.
Deroga all'articolo 12 del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, per la presentazione della proposta di concessione di medaglia d'oro al valore militare alla frazione di Pietransieri del comune di Roccaraso. Pag. 3160

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 aprile 1966, n. 420.
Istituzione in Mobile (Stati Uniti d'America) di un Vice consolato di 2ª categoria alle dipendenze del Consolato generale di 1ª categoria in New Orleans . . . . Pag. 3160

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 aprile 1966, n. 421.
Soppressione della Cancelleria consolare presso la Rappresentanza diplomatica presso il Consiglio d'Europa in Strasburgo, modifica della circoscrizione del Consolato di 1ª categoria in Mulhouse (Francia) e passaggio del Vice consolato di 2ª categoria in Strasburgo (Francia) alle dipendenze del Consolato di 1ª categoria in Mulhouse. Pag. 3161

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 7 giugno 1966.
Costituzione del Comitato dei Sottosegretari previsto dall'art. 2 della legge 31 luglio 1954, n. 626, riguardante l'attuazione di iniziative intese ad incrementare la produttività. Pag. 3161

DECRETO MINISTERIALE 13 febbraio 1966.
Dichiarazione di fuori corso di alcuni tipi di carte valori postali . . . . Pag. 3162

DECRETO MINISTERIALE 2 marzo 1966.
Facoltà all'Istituto nazionale per il commercio estero di apportare variazioni alle norme contenute nei decreti ministeriali 18 dicembre 1964, 9 marzo 1965 e 18 maggio 1965 relativi all'esportazione degli asparagi, cetrioli, ed agli. Pag. 3162

DECRETO MINISTERIALE 27 maggio 1966.
Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale « K-LISO-C-LEBER » fiale, della ditta Laboratorio chimico biologico Leber di Milano. (Decreto di revoca n. 4019/R) . . . . Pag. 3163

RELAZIONE e DECRETO PREFETTIZIO 15 giugno 1966.
Proroga della gestione commissariale del comune di Ariano Polesine (Rovigo) . . . . Pag. 3163

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero del lavoro e della previdenza sociale:
Scioglimento di cinquantanove società cooperative della provincia di Benevento . . . . Pag. 3164

Proroga dei poteri conferiti al commissario governativo della Società anonima cooperativa farmaceutica, con sede in Milano . . . . Pag. 3165

Proroga della gestione commissariale della Società cooperativa agricola fra coltivatori diretti - Treporti, con sede in Venezia-Treporti . . . . Pag. 3165

Sostituzione di un membro del Comitato di sorveglianza della Società cooperativa « La Concordia », con sede in Maleo, in liquidazione coatta amministrativa . Pag. 3165

Ministero del tesoro: Media dei cambi e dei titoli Pag. 3165

Ministero della pubblica istruzione: Autorizzazione alla Cassa scolastica dell'Istituto magistrale « Duca d'Aosta », di Padova, ad accettare una donazione . . . Pag. 3166

Ministero dell'interno:

Autorizzazione al comune di Spadafora ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964 . . . Pag. 3166

Autorizzazione al comune di Lascari ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964 . . . Pag. 3166

Ministero della sanità: Autorizzazione all'Opera nazionale maternità ed infanzia a retrocedere la proprietà di un immobile sito nell'abitato di Raito, frazione del comune di Vietri sul Mare (Salerno) . . . . Pag. 3166

Ministero delle finanze: Tabelle dei prelievi applicabili ai prodotti indicati dall'articolo 1 del Regolamento comunitario n. 21 (settore uova), per il periodo dal 1° aprile 1966 al 30 aprile 1966 . . . . Pag. 3166

CONCORSI ED ESAMI

Ministero del tesoro: Concorso per titoli ed esami a trentacinque posti di ispettore in prova nel ruolo della carriera direttiva degli ispettori dell'Ispettorato generale di finanza della Ragioneria generale dello Stato . Pag. 3168

Ministero dell'interno: Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 1ª classe vacante nella provincia di Pescara . . . . Pag. 3170

Ministero dell'agricoltura e delle foreste: Norme integrative al bando di concorso per esame a sessanta posti di ispettore aggiunto in prova nel ruolo tecnico superiore del Corpo forestale dello Stato Pag. 3170

Ministero delle finanze: Diario delle prove scritte del concorso per esami a duecentocinquanta posti di vice procuratore in prova nella carriera speciale di concetto dell'Amministrazione periferica delle imposte dirette. Pag. 3171

Ministero della sanità - Istituto superiore di sanità: Diario della prova pratica di scrittura sotto dettato del pubblico concorso a quattordici posti di agente tecnico in prova nel ruolo della carriera ausiliaria dei sorveglianti tecnici dell'Istituto superiore di sanità . . . . . . Pag. 3171

Ufficio medico provinciale di Ascoli Piceno: Revoca di decreti concernenti il concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Ascoli Piceno Pag. 3171

Ufficio medico provinciale di Bologna: Graduatoria del concorso a tre posti di medico igienista di 2ª classe presso il comune di Bologna . . . . Pag. 3171

REGIONI

Regione Friuli-Venezia Giulia:

LEGGE REGIONALE 1° giugno 1966, n. 8.
Provvedimenti a favore della bachicoltura regionale. Pag. 3172

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 152 DEL 22 GIUGNO 1966:

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 1965, n. 1715.
Approvazione dello statuto dell'Aero Club d'Italia e dello statuto tipo degli Aero Clubs locali.

LEGGI E DECRETI

LEGGE 1° giugno 1966, n. **414**.
Nuova autorizzazione di spesa per l'articolo 19 della legge 2 giugno 1961, n. 454.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

E' autorizzata la spesa di lire 2.500 milioni per l'esercizio 1966 per la concessione del concorso negli interessi su prestiti agrari di conduzione di cui all'articolo 19 della legge 2 giugno 1961, n. 454, alle condizioni ivi previste.

All'onere relativo si farà fronte mediante riduzione delle somme relative alle autorizzazioni di spesa previste per l'esercizio 1966 dagli articoli 1 e 9 della legge 23 maggio 1964, n. 404, in ragione rispettivamente di lire 1.500 milioni e di lire 1 miliardo.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le necessarie variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 1° giugno 1966

SARAGAT

MORO — RESTIVO — COLOMBO — PIERACCINI

Visto, *il Guardasigilli:* REALE

LEGGE 1° giugno 1966, n. **415**.
Ulteriore stanziamento in favore della Sezione di credito agrario per l'Emilia e le Romagne, per contributi da concedersi ai sensi della legge 16 novembre 1962, n. 1686.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzato l'ulteriore conferimento della somma di lire 900.000.000, in ragione di lire 300.000.000 per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1966 al 1968, alla Sezione di credito agrario per l'Emilia e le Romagne, per contributi da concedersi ai sensi della legge 16 novembre 1962, n. 1686.

Art. 2.

Il secondo comma dell'articolo 2 della legge 16 novembre 1962, n. 1686, è sostituito dal seguente:

« Detti prestiti non possono superare singolarmente l'ammontare di lire 1.000.000 se destinati al miglio-

ramento o alla costruzione di case di abitazione, di lire 2.000.000 se destinati alla costruzione di villette turistiche e di lire 4.000.000 se destinati al miglioramento o alla costruzione di attrezzature alberghiere od opere di interesse turistico generale, e debbono avere durata non eccedente i cinque anni ».

Art. 3.

All'onere di lire 300.000.000 derivante dall'applicazione della presente legge per l'esercizio finanziario 1966, si farà fronte mediante riduzione di pari importo del fondo speciale iscritto al capitolo 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'esercizio medesimo.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 1° giugno 1966

SARAGAT

MORO — CORONA — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli:* REALE

LEGGE 1° giugno 1966, n. **416**.
Trasporto di persone sugli autoveicoli.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Chiunque circoli con una autovettura, anche se adibita ad uso promiscuo, che trasporti un numero di persone superiore a quello indicato nella carta di circolazione o indicato nel decreto del Ministro per i trasporti e per l'aviazione civile di cui al comma seguente, è punito con l'ammenda da lire 25.000 a lire 100.000. E' consentito il trasporto in soprannumero di 2 ragazzi di età inferiore agli anni 10.

Il Ministro per i trasporti e per l'aviazione civile stabilirà con proprio decreto il numero massimo di persone trasportabili sugli autoveicoli già immatricolati all'atto dell'entrata in vigore della presente legge; per gli autoveicoli successivamente immatricolati, esso verrà determinato in sede di omologazione e di accertamento dei requisiti di idoneità alla circolazione e dovrà risultare dalla carta di circolazione.

Tali disposizioni si applicano anche agli autoveicoli destinati al trasporto non contemporaneo di persone e di cose.

Art. 2.

Qualora la contravvenzione di cui al precedente articolo sia commessa adibendo abusivamente il veicolo ad uso di noleggio con conducente o ad uso pubblico per trasporto di persone non è ammessa l'oblazione.

L'Ispettorato della motorizzazione civile, avvenuta la contestazione della contravvenzione, dispone la sospensione della efficacia della carta di circolazione relativa al veicolo con il quale la contravvenzione è stata commessa, per un periodo da 15 giorni a tre mesi.

Nel caso di proscioglimento in istruttoria o di assoluzione l'autorità giudiziaria dà comunicazione della sentenza all'Ispettorato della motorizzazione civile, il quale revoca la disposta sospensione della efficacia della carta di circolazione.

Art. 3.

Per l'accertamento delle violazioni delle norme previste dalla presente legge, per la contestazione delle medesime, per la notificazione dei relativi accertamenti, per l'oblazione, quando è ammessa, e per la devoluzione del provento delle oblazioni e delle condanne si osservano, in quanto applicabili, le norme del titolo IX del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393.

Art. 4.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 1° giugno 1966

SARAGAT

MORO — SCALFARO —
MANCINI — REALE

Visto, *il Guardasigilli:* REALE

LEGGE 1° giugno 1966, n. **417**.
Estensione ai palombari e sommozzatori e loro guide del personale civile e operaio del Ministero della difesa, delle disposizioni dell'articolo 1 della legge 7 ottobre 1957, n. 969.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La tabella annessa alla legge 7 ottobre 1957, n. 969, concernente assegni ai palombari e sommozzatori della Marina e loro guide, si applica anche ai palombari, sommozzatori e loro guide facenti parte del personale civile e operaio della Marina.

Gli assegni di cui alla tabella stessa non sono cumulabili con i soprassoldi previsti dall'articolo 22, lettera *a*), della legge 5 marzo 1961, n. 90.

Art. 2.

Per l'applicazione della tabella anzidetta, i palombari, sommozzatori e guide del personale civile, avranno il trattamento stabilito per gli ufficiali superiori se appartenenti a qualifiche provviste di stipendio non inferiore all'ex coefficiente 325, e quello stabilito per gli

ufficiali inferiori se appartenenti a qualifiche provviste di stipendio non superiore all'ex coefficiente 271; i palombari, sommozzatori e guide appartenenti al personale operaio, avranno il trattamento stabilito per il capo di terza classe, secondo capo, sergente e gradi corrispondenti quando siano classificati capi operaio o operai di 1ª e 2ª categoria, e quello stabilito per il sottocapo e comune di 1ª e 2ª classe e gradi corrispondenti quando siano classificati operai di 3ª categoria e inferiori.

Art. 3.

Per il periodo 1° luglio 1956-31 dicembre 1957 si procede a favore dei palombari, sommozzatori e guide appartenenti al personale civile e operaio della Marina, al conguaglio tra gli assegni di immersione percepiti e quelli risultanti dall'applicazione degli articoli 1 e 2 della presente legge.

Art. 4.

All'onere di lire 5.000.000 derivante dall'applicazione della presente legge per l'anno finanziario 1966 si farà fronte mediante riduzione di pari importo del capitolo n. 2591 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio medesimo.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 1° giugno 1966

SARAGAT

MORO — TREMELLONI — COLOMBO — PIERACCINI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

LEGGE 1° giugno 1966, n. **418**.

Modificazioni dell'art. 113 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645, e successive modificazioni, relative al calcolo degli interessi sui conti correnti postali.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

I commi secondo e terzo dell'articolo 113 del regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645, nel testo modificato dalla legge 29 aprile 1950, n. 314, sono sostituiti dai seguenti:

« L'interesse è calcolato quindicinalmente sul credito minimo risultante nel corso della quindicina, arrotondato a mille lire, per difetto o per eccesso, a seconda che si tratti di frazioni non superiori o superiori a lire 500.

I crediti inferiori a lire 5.000 sono infruttiferi. La somma che rappresenta gli interessi è arrotondata a 5 lire, per difetto o per eccesso, a seconda che si tratti di frazioni non superiori o superiori a lire due e cinquanta centesimi ».

Art. 2.

La presente legge entra in vigore il primo giorno dell'anno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 1° giugno 1966

SARAGAT

MORO — SPAGNOLLI — REALE — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

LEGGE 3 giugno 1966, n. **419**.

Deroga all'articolo 12 del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, per la presentazione della proposta di concessione di medaglia d'oro al valore militare alla frazione di Pietransieri del comune di Roccaraso.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

Il termine stabilito dall'articolo 12 del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, per la presentazione di proposte di ricompense al valore, non si applica per quanto concerne la presentazione della proposta di concessione di medaglia d'oro al valor militare alla frazione Pietransieri del comune di Roccaraso.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 3 giugno 1966

SARAGAT

MORO — TREMELLONI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 aprile 1966, n. **420**.

Istituzione in Mobile (Stati Uniti d'America) di un Vice consolato di 2ª categoria alle dipendenze del Consolato generale di 1ª categoria in New Orleans.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 28 gennaio 1866, n. 2804;
Visto il regio decreto 7 giugno 1866, n. 2996;
Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 5 agosto 1947, n. 878, e successive modificazioni;
Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri;

Decreta:

Art. 1.

L'Agenzia consolare in Mobile (Stati Uniti d'America), alle dipendenze del Consolato generale di 1ª categoria in New Orleans, è soppressa.

Art. 2.

E' istituito in Mobile (Stati Uniti d'America) un Vice consolato di 2ª categoria alle dipendenze del Consolato generale di 1ª categoria di New Orleans.

Art. 3.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 aprile 1966

SARAGAT

FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 giugno 1966
Atti del Governo, registro n. 203, foglio n. 131. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 aprile 1966, n. **421.**

Soppressione della Cancelleria consolare presso la Rappresentanza diplomatica presso il Consiglio d'Europa in Strasburgo, modifica della circoscrizione del Consolato di 1ª categoria in Mulhouse (Francia) e passaggio del Vice consolato di 2ª categoria in Strasburgo (Francia) alle dipendenze del Consolato di 1ª categoria in Mulhouse.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 28 gennaio 1866, n. 2804;

Visto il regio decreto 7 giugno 1866, n. 2996;

Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 18 aprile 1947, n. 266, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 5 agosto 1947, n. 878, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1948, n. 226, e successive modificazioni;

Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri;

Decreta:

Art. 1.

La circoscrizione territoriale del Consolato di 1ª categoria in Mulhouse (Francia) è modificata come segue: i dipartimenti di Haut-Rhin, Bas-Rhin e Doubs ed il territorio di Belfort.

Art. 2.

Il Vice consolato di 2ª categoria in Strasburgo (Francia), è posto alle dipendenze del Consolato di 1ª categoria in Mulhouse.

Art. 3.

La Cancelleria consolare presso la Rappresentanza diplomatica permanente presso il Consiglio d'Europa in Strasburgo è soppressa.

Art. 4.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 aprile 1966

SARAGAT

FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 giugno 1966
Atti del Governo, registro n. 203, foglio n. 140. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 7 giugno 1966.

Costituzione del Comitato dei Sottosegretari previsto dall'art. 2 della legge 31 luglio 1954, n. 626, riguardante l'attuazione di iniziative intese ad incrementare la produttività.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
PRESIDENTE DEL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA RICOSTRUZIONE

Visto l'art. 2 della legge 31 luglio 1954, n. 626, riguardante l'attuazione di iniziative intese ad incrementare la produttività;

Visto l'art. 1 della legge 21 marzo 1958, n. 288, riguardante la modifica della composizione del Comitato di cui all'art. 2 della legge 31 luglio 1954, n. 626;

Vista la legge 13 maggio 1961, n. 427, relativa al finanziamento del Fondo per l'attuazione dei programmi di assistenza tecnica e di produttività, previsto dall'art. 1 della legge 31 luglio 1954, n. 626;

Visti i propri decreti 3 aprile 1959, 15 febbraio 1960, 23 maggio 1960, 13 luglio 1961, 4 marzo 1963, 21 ottobre 1963, 21 marzo 1964 e 12 ottobre 1964, relativi alla nomina del Presidente e dei Membri del Comitato dei Sottosegretari previsto dall'art. 2 della legge 31 luglio 1954, n. 626;

Ritenuta la necessità di provvedere alla ricostituzione del Comitato;

Decreta:

Articolo unico.

Il Comitato di cui all'art. 2 della legge 31 luglio 1954, n. 626, è composto come segue:

Presidente:

Pieraccini on. dott. Giovanni, Ministro Segretario di Stato per il bilancio, Vice presidente del C.I.R.

Membri:

Calvi on. Ettore, Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale;

Malfatti on. Franco Maria, Sottosegretario di Stato per l'industria e commercio;

Antoniozzi on. avv. Dario, Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e foreste;

Giglia on. avv. Luigi, Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici;

Elkan on. prof. Giovanni, Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione;

Graziosi on. prof. Dante, Sottosegretario di Stato per il commercio estero;

Braccesi sen. rag. Giorgio, Sottosegretario di Stato per il tesoro;

Donat Cattin on. Carlo, Sottosegretario di Stato per le partecipazioni statali;

Caron on. sen. avv. Giuseppe, Sottosegretario di Stato al bilancio, segretario generale del C.I.R.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 7 giugno 1966

Il Presidente del Consiglio dei Ministri

Presidente del Comitato interministeriale per la ricostruzione

MORO

(5171)

DECRETO MINISTERIALE 13 febbraio 1966.

Dichiarazione di fuori corso di alcuni tipi di carte valori postali.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 21 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con il regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Visto l'art. 238 del regolamento per i servizi postali (titolo preliminare e parte prima), approvato con il regio decreto 18 aprile 1940, n. 689;

Riconosciuta l'opportunità di dichiarare fuori corso alcuni tipi di carte valori postali non più utilizzabili in seguito a variazioni di tariffe;

Decreta:

Art. 1.

Sono dichiarate fuori corso, con effetto dal 1° luglio 1966, le seguenti carte valori postali:

a) francobolli di posta ordinaria da L. 12 e L. 13 emessi con i decreti ministeriali 6 febbraio 1953, 15 luglio 1953, 1° febbraio 1955 e 2 luglio 1955, pubblicati, rispettivamente, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 86 del 14 aprile 1953, n. 198 del 31 agosto 1953, n. 80 del 7 aprile 1955 e n. 199 del 30 agosto 1955;

b) francobolli per pacchi postali da L. 1 e L. 3 emessi con i decreti ministeriali 30 dicembre 1946 e 23 giugno 1947, pubblicati, rispettivamente, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 94 del 23 aprile 1947 e n. 183 del 12 agosto 1947;

c) segnatasse ordinario da L. 1 emesso con il decreto ministeriale 12 maggio 1947, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 168 del 25 luglio 1947;

d) marca per il recapito autorizzato da L. 20 emessa con i decreti ministeriali 12 dicembre 1951 e 26 marzo 1955, pubblicati, rispettivamente, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 83 del 7 aprile 1952 e n. 142 del 22 giugno 1955;

e) marca per il trasporto dei pacchi in concessione da L. 50 emessa con i decreti ministeriali 24 marzo 1953 e 26 marzo 1955, pubblicati, rispettivamente, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 109 del 13 maggio 1953 e n. 142 del 22 giugno 1955.

Art. 2.

Le carte valori postali di cui all'art. 1 del presente decreto, in esemplari non sciupati nè perforati, saranno ammesse al cambio a tutto il 31 dicembre 1966.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 13 febbraio 1966

Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni
RUSSO

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 maggio 1966
Registro n. 46 Uff. risc. poste e telec., foglio n. 088

(4977)

DECRETO MINISTERIALE 2 marzo 1966.

Facoltà all'Istituto nazionale per il commercio estero di apportare variazioni alle norme contenute nei decreti ministeriali 18 dicembre 1964, 9 marzo 1965 e 18 maggio 1965 relativi all'esportazione degli asparagi, cetrioli, ed agli.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO
IL MINISTRO PER LE FINANZE
E
IL MINISTRO
PER I TRASPORTI E L'AVIAZIONE CIVILE

Visto l'art. 3 del regio decreto-legge 20 dicembre 1937, n. 2213, convertito in legge 2 maggio 1938, n. 864;

Visti i decreti ministeriali 18 dicembre 1964 contenenti norme di qualità per l'esportazione degli asparagi e dei cetrioli pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 38 del 13 febbraio 1965;

Visto il decreto ministeriale 9 marzo 1965 contenente norme di qualità per l'esportazione degli agli pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 119 del 13 maggio 1965;

Visto il decreto ministeriale 18 maggio 1965 contenente norme per l'uso degli imballaggi relativi alla esportazione degli asparagi, cetrioli ed agli, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 213 del 26 agosto 1965;

Sulla proposta dell'Istituto nazionale per il commercio estero;

Decreta:

Art. 1.

L'Istituto nazionale per il commercio estero, sentito il parere di una Commissione di esperti delle varie categorie interessate, nominata dal Comitato esecutivo dell'Istituto stesso, ha la facoltà, a carattere temporaneo e continuativo ed in relazione a particolari situazioni della produzione, del traffico, dell'andamento e delle esigenze dei mercati esteri, di elevare o ridurre le caratteristiche qualitative e le tolleranze, nonchè di stabilire quali varietà, qualifiche di selezione, limiti minimi di diametro, categorie di calibrazione, imballaggi e presentazione, indicazioni esterne, sistemi di condizionamento, d'impacco, di carico e stivaggio nei mezzi di trasporto, di cui ai prodotti contemplati nei de-

creti ministeriali in premessa, siano da ammettersi all'esportazione e ciò anche per determinati mercati di destinazione e per determinati periodi.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana ed entrerà in vigore alla data della sua pubblicazione.

Roma, addì 2 marzo 1966

Il Ministro per il commercio con l'estero
TOLLOY
Il Ministro per l'agricoltura e foreste
RESTIVO
Il Ministro per l'industria e commercio
ANDREOTTI
Il Ministro per le finanze
PRETI
Il Ministro per i trasporti e l'aviazione civile
SCALFARO

(5172)

DECRETO MINISTERIALE 27 maggio 1966.
Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale « K-LISO-C-LEBER » fiale, della ditta Laboratorio chimico biologico Leber di Milano.
(Decreto di revoca n. 4019/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto in data 17 agosto 1961, con il quale è stata registrata al n. 19.137 la specialità medicinale denominata: « K - LISO-C-LEBER », fiale 5 × 3 cc., a nome della ditta Laboratorio chimico biologico Leber, con sede in Milano, via G. Venezian, 8, prodotta nella officina farmaceutica della ditta stessa.

Considerato che, da un controllo eseguito su campioni prelevati dal commercio, si è constatato che le fiale hanno presentato una forte pressione di gas, producente all'apertura detonazione e viva effervescenza, tale da pregiudicare la sicurezza ed il pratico impiego del prodotto, per cui ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1 del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Visto, anche, che il foglio illustrativo annesso alla confezione è stato abusivamente modificato, in violazione dell'art. 20 del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, per cui ricorrono gli estremi, per l'applicazione dell'art. 27, n. 3, dello stesso regolamento;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « K-LISO-C-LEBER » (5 fiale × 3 cc.) registrata al n. 19.137, con decreto in data 17 agosto 1961 a nome della ditta Laboratorio chimico biologico Leber di Milano.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere immediatamente ritirato dal commercio.

I medici provinciali della Repubblica sono incaricati della esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli Ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni, ed il medico provinciale di Milano è anche incaricato della notifica alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 27 maggio 1966

(4945) *Il Ministro*: MARIOTTI

RELAZIONE e DECRETO PREFETTIZIO 15 giugno 1966.
Proroga della gestione commissariale del comune di Ariano Polesine (Rovigo).

Relazione illustrativa

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 21 marzo 1966 fu sciolto il Consiglio comunale di Ariano Polesine per i motivi indicati nella allegata relazione ministeriale. Commissario straordinario, per la provvisoria amministrazione del Comune fu nominato il vice prefetto ispettore dott. Giacomo Cicciò.

Ai sensi del primo comma dell'art. 323 del testo unico della legge comunale e provinciale 4 febbraio 1915, n. 148, si dovrebbe procedere a nuove elezioni entro il termine di tre mesi.

Ma la convocazione dei comizi non appare possibile perchè il commissario, essendosi aperta la gestione straordinaria su di una situazione di una certa gravità, per vari disservizi e carenze e, sopratutto per il sensibile, crescente disavanzo economico dei bilanci e il cronico deficit della cassa, ha dovuto approntare, per correre ai ripari, un programma di emergenza che va dalle imposte di consumo a quelle di famiglia, dalla gestione dell'acquedotto a quella del servizio di nettezza urbana, dal recupero delle spese di spedalità al riassetto di numerosi servizi, sul cui funzionamento si rifletteva negativamente una annosa trascuratezza.

Per l'adozione di tali provvedimenti importanti ed indifferibili, tuttora in via di espletamento, si rende necessario, ai sensi del secondo comma del citato art. 323 del testo unico della legge comunale e provinciale del 1915, prorogare di tre mesi la gestione commissariale.

A tanto si è provveduto con decreto in data odierna.

Rovigo, addì 15 giugno 1966

Il prefetto: MOSCATO

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI ROVIGO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 21 marzo 1966, con il quale fu sciolto il Consiglio comunale di Ariano Polesine e nominato commissario straordinario, per la provvisoria amministrazione dell'Ente, il vice prefetto ispettore dott. Giacomo Cicciò;

Considerato che il 20 giugno 1966 verrà a scadere il termine di tre mesi stabilito dall'art. 323 del testo unico della legge comunale e provinciale 4 febbraio 1915, numero 148;

Ritenuta la necessità che la gestione commissariale, per i motivi esposti nella relazione allegata, venga prorogata di altri tre mesi;

Visti gli articoli 323 del testo unico 1915 della legge comunale e provinciale, 103 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839, e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570;

Decreta:

La gestione commissariale del comune di Ariano Polesine, affidata al vice prefetto ispettore dott. Giacomo Cicciò è prorogata di tre mesi, a decorrere dal 21 giugno 1966.

Rovigo, addì 15 giugno 1966

(5178) *Il prefetto*: MOSCATO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento di cinquantanove società cooperative della provincia di Benevento

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 25 maggio 1966, le sottoelencate Società cooperative sono state sciolte ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, senza nomina di commissario liquidatore:

1) Società cooperativa « Artigiana di Lavoro e Produzione », con sede in Benevento, costituita per rogito Domenicantonio in data 12 luglio 1949, repertorio 7990/3789;

2) Società cooperativa edilizia « Aurora », con sede in Benevento, costituita per rogito Salottolo in data 26 febbraio 1955, repertorio 335;

3) Società cooperativa edilizia « Bianca », con sede in Benevento, costituita per rogito Salottolo in data 12 maggio 1955, repertorio 399;

4) Società cooperativa Edilizia « CEDAM », con sede in Benevento, costituita per rogito Compatangelo in data 29 settembre 1947, repertorio 3436/2144;

5) Società cooperativa edilizia impiegati Federazione mutua coltivatori diretti « CEIFMCD », con sede in Benevento, costituita per rogito Maiatico in data 20 novembre 1957, repertorio 5806;

6) Società cooperativa agricola « CISL - Lavoro », con sede in Benevento, costituita per rogito Zoppoli in data 1° novembre 1959, repertorio 7368;

7) Società cooperativa agricola « Coltivatori diretti », con sede in Benevento, costituita per rogito Maiatico in data 18 novembre 1956, repertorio 4680/2618;

8) Società cooperativa « Croma » reduci ed operai meccanici ed affini, con sede in Benevento, costituita per rogito Marinaro in data 21 novembre 1946, repertorio 2992;

9) Società cooperativa edilizia « Domus Mea » con sede in Benevento, costituita per rogito Barricelli in data 17 dicembre 1958, repertorio 3431/1141;

10) Società cooperativa edilizia « Folgore », con sede in Benevento, costituita per rogito Vetere in data 14 dicembre 1954, repertorio 35854;

11) Società cooperativa edilizia « Impiegati di ruolo del Banco di Napoli », con sede in Benevento, costituita per rogito Vetere in data 8 ottobre 1954, repertorio 34316;

12) Società cooperativa di lavoro « Industriale pro-reduci Sannita », con sede in Benevento, costituita per rogito Cusano in data 4 febbraio 1946;

13) Società cooperativa edilizia mutualistica « La Lorena », con sede in Benevento, costituita per rogito Maiatico in data 15 maggio 1959, repertorio 7482/4623;

14) Società cooperativa edilizia « La Perfettissima », con sede in Benevento, costituita per rogito Prozzo in data 8 marzo 1958, repertorio 12596/671;

15) Società cooperativa di consumo « Postale-Telegrafica-Telefonica », con sede in Benevento, costituita per rogito Zoppoli in data 30 settembre 1947, repertorio 3586;

16) Società cooperativa di lavoro « Reduci operai edili stradali di bonifica ed affini », con sede in Benevento, costituita per rogito Compatangelo in data 24 marzo 1947, repertorio 7075/3147;

17) Società cooperativa edilizia « La Ridente », con sede in Benevento, costituita per rogito Caruso in data 23 febbraio 1958, repertorio 5741/4744;

18) Società cooperativa edilizia « Tra ferrovieri dello Stato - COEFERS », con sede in Benevento, costituita per rogito Zoppoli in data 21 giugno 1954, repertorio 5810;

19) Società cooperativa edilizia « Ufficio tecnico erariale catasto », con sede in Benevento, costituita per rogito Zoppoli in data 25 marzo 1947, repertorio 3382;

20) Società cooperativa di consumo « Ufficio Tecnico Erariale Catasto - UTEC », con sede in Benevento, costituita per rogito Zoppoli in data 21 febbraio 1947, repertorio 3353;

21) Società cooperativa edilizia « Verdi », con sede in Benevento, costituita per rogito Prozzo in data 11 giugno 1060, repertorio 28221/1485;

22) Società cooperativa agricola « Valle Caudina », con sede in Airola (Benevento), costituita per rogito Lamberti in data 22 dicembre 1946, repertorio 3535/2630;

23) Società cooperativa agricola « Recupo Castiglione », con sede in Apice (Benevento), costituita per rogito Caruso in data 10 aprile 1958, repertorio 5804/4788;

24) Società cooperativa agricola « Rinnovamento », con sede in Baselice (Benevento), costituita per rogito Gentile in data 13 aprile 1955, repertorio 1391;

25) Società cooperativa agricola CASGSML « S. Giovanni, Loreto, Sala, Cesine, Malone », con sede in Cautano (Benevento), costituita per rogito Vetere in data 22 maggio 1958, repertorio 4554;

26) Società cooperativa agricola « Campolattarese », con sede in Campolattaro (Benevento), costituita per rogito Caruso in data 20 gennaio 1957, repertorio 5094/4165;

27) Società cooperativa agricola « Castelpagano », con sede in Castelpagano (Benevento), costituita per rogito Vetere in data 10 ottobre 1950, repertorio 8300;

28) Società cooperativa di produzione e lavoro « S. Crispino », con sede in Cerreto Sannita (Benevento), costituita per rogito Imbellone in data 31 gennaio 1949, repertorio 60/48;

29) Società cooperativa agricola « C.I.S.P.A. », con sede in Cusano Mutri (Benevento), costituita per rogito Maiatico in data 12 giugno 1960, repertorio 8737/5565;

30) Società cooperativa agricola « Cusanese alla Volontà », con sede in Cusano Mutri (Benevento), costituita per rogito Maiatico in data 26 febbraio 1960, repertorio 8359-5295;

31) Società cooperativa agricola « Durazzanese » con sede in Durazzano (Benevento), costituita per rogito Maiatico in data 12 agosto 1959, repertorio 7692/4784;

32) Società cooperativa « Imobiliare di Foglianise », con sede in Foglianise (Benevento), costituita in data 20 aprile 1947;

33) Società cooperativa agricola « Perato », con sede in Foglianise (Benevento), costituita per rogito Prozzo in data 30 gennaio 1958, repertorio 12058/645;

34) Società cooperativa agricola « Botticella », con sede in Fragneto l'Abate (Benevento), costituita per rogito Vetere in data 18 giugno 1954, repertorio 31816/3383;

35) Società cooperativa agricola « Libertà e Progresso », con sede in Ginestra degli Schiavoni (Benevento), costituita per rogito Barricelli in data 28 novembre 1959, repertorio 5947/1538;

36) Società cooperativa edilizia « C.E.I.S.E. - Insegnanti Scuole Elementari », con sede in Montesarchio (Benevento), costituita per rogito Giordano in data 23 marzo 1959, repertorio 10727;

37) Società cooperativa agricola « La Coltivatrice », con sede in Montesarchio (Benevento), costituita per rogito Maiatico in data 9 marzo 1960, repertorio 8409/5328;

38) Società cooperativa di lavoro « Agricoltura - Reduci ex Combattenti del Sannio », con sede in data 18 marzo 1948, repertorio 3276;

39) Società cooperativa « Agricola della frazione di Colle Alto di Morcone », con sede in Morcone (Benevento), costituita per rogito Lombardi in data 29 novembre 1956, repertorio 2205/1329;

40) Società cooperativa agricola « Morconese CAM », con sede in Morcone (Benevento), costituita per rogito Caruso in data 28 settembre 1952, repertorio 2237;

41) Società cooperativa agricola « Coltivatori diretti Piana Ferrara », con sede in Paduli (Benevento), costituita per rogito Gennaro in data 30 gennaio 1957, repertorio 289;

42) Società cooperativa agricola « Montecapriano », con sede in Paduli (Benevento), costituita per rogito Dell'Aquila in data 16 gennaio 1959, repertorio 3349/1108;

43) Società cooperativa agricola « Valledognica », con sede in Paduli (Benevento), costituita per rogito Maiatico in data 29 aprile 1959, repertorio 7435/4588;

44) Società cooperativa di lavoro « Imprese opere pubbliche », con sede in Paolisi (Benevento), costituita per rogito De Simone in data 18 maggio 1947, repertorio 942;

45) Società cooperativa edilizia « ACLI-SCEA », con sede in Paulisi (Benevento), costituita per rogito Barricelli in data 13 marzo 1958, repertorio 2584/848;

46) Società cooperativa agricola « Vallecupa-Frasso-Rapisti-Monte Coccella-Paupisi », con sede in Paupisi (Benevento), costituita per rogito Maiatico in data 3 luglio 1957, repertorio 5411;

47) Società cooperativa agricola « Maitine Monteleone », con sede in Pesco Sannita (Benevento), costituita per rogito Vetere in data 26 ottobre 1958, repertorio 4696;

48) Società cooperativa agricola « Pugliatina », con sede in Puglianello di S. Salvatore Telesino (Benevento), costituita per rogito Zoppoli in data 15 dicembre 1947, repertorio 3675;

49) Società cooperativa agricola « Taburnea », con sede in Sant'Agata dei Goti (Benevento), costituita per rogito De Silva in data 16 marzo 1954, repertorio 8216;

50) Società cooperativa « Coltivatori diretti », con sede in Santa Croce del Sannio (Benevento), costituita per rogito Lombardi in data 3 aprile 1957, repertorio 728/451;

51) Società cooperativa « Perrazzetta », con sede in San Giorgio la Molara (Benevento), costituita per rogito Caruso in data 22 febbraio 1955, repertorio 4139;

52) Società cooperativa agricola « Laurentina », con sede in San Lorenzello (Benevento), costituita per rogito Imbellone in data 4 giugno 1954, repertorio 3992;

53) Società cooperativa agricola « Progresso di Santa Maria Ingrisone », con sede in Santa Maria Ingrisone di San Nicola Manfredi (Benevento), costituita per rogito Barricelli in data 28 maggio 1960, repertorio 8838/1750;

54) Società cooperativa agricola « Santa Lucia », con sede in Sassinoro (Benevento), costituita per rogito Lombardi in data 30 novembre 1959, repertorio 2328/1393;

55) Società cooperativa agricola « Miglioramento fondiario Contrada Pantano Torrecuso », con sede in Torrecuso (Benevento), costituita per rogito Maiatico in data 16 marzo 1960, repertorio 8438/5348;

56) Società cooperativa agricola « Defenso », con sede in Torrecuso (Benevento), costituita per rogito Maiatico in data 16 marzo 1954, repertorio 1542;

57) Società cooperativa « Di consumo del Contadino », con sede in Torrecuso (Benevento), costituita per rogito Zoppoli in data 2 aprile 1947, repertorio 3391;

58) Società cooperativa agricola « Taverna Torrecuso », con sede in Torrecuso (Benevento), costituita per rogito Maiatico in data 6 marzo 1955, repertorio 2586;

59) Società cooperativa agricola « Ponterutto Sala », con sede in Vitulano (Benevento), costituita per rogito Vetere in data 11 gennaio 1959, repertorio 4774.

(4898)

Proroga dei poteri conferiti al commissario governativo della Società anonima cooperativa farmaceutica, con sede in Milano.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 31 maggio 1966, i poteri conferiti al dott. Alessandro Bargotti, commissario governativo della Società anonima cooperativa farmaceutica, con sede in Milano, sono stati prorogati dal 7 giugno al 7 dicembre 1966.

(4989)

Proroga della gestione commissariale della Società cooperativa agricola fra coltivatori diretti - Treporti, con sede in Venezia-Treporti.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 11 maggio 1966, i poteri conferiti all'avv. Arrigo Lanzara, commissario governativo della Società cooperativa agricola fra coltivatori diretti - Treporti, con sede in Venezia-Treporti, sono stati prorogati fino all'11 agosto 1966.

(4990)

Sostituzione di un membro del Comitato di sorveglianza della Società cooperativa « La Concordia », con sede in Maleo, in liquidazione coatta amministrativa.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 23 maggio 1966 il sig. Stroppa Ignazio è stato nominato membro del Comitato di sorveglianza della Cooperativa « La Concordia », con sede in Maleo, in liquidazione coatta amministrativa, in sostituzione del sig. Angelo Valarani, deceduto.

(4992)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 117

Corso dei cambi del 21 giugno 1966 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,24	624,32	624,31	624,27	624,35	624,88	624,30	624,25	624,28	624,35
$ Can.	579,68	580 —	579,50	579,65	579 —	579,65	580 —	579,60	579,65	579,75
Fr. Sv.	144,61	144,61	144,60	144,585	144,55	144,60	144,595	144,65	144,60	144,60
Kr. D.	90,31	90,31	90,30	90,31	90,30	90,29	90,30	90,30	90,29	90,28
Kr. N.	87,21	87,19	87,23	87,22	87,20	87,21	87,23	87,25	87,21	87,21
Kr. Sv.	121 —	121,02	120,95	121,02	121,05	121,05	121,02	121,05	121,01	121 —
Fol.	172,82	172,83	172,92	172,80	172,75	172,86	172,795	172,80	172,86	172,85
Fr. B.	12,53	12,53	12,5275	12,528	12,53	12,53	12,52875	12,55	12,53	12,535
Franco francese	127,37	127,35	127,37	127,355	127,40	127,38	127,37	127,40	127,38	127,37
Lst.	1741,75	1741,40	1741,50	1741,45	1741 —	1741,30	1741,55	1741,35	1741,30	1741,40
Dm. occ.	155,91	155,92	155,97	155,92	155,90	155,96	155,94	155,90	155,96	155,94
Scell. Austr.	24,173	24,17	24,17	24,17	24,15	24,17	24,171	24,17	24,17	24,175
Escudo Port.	21,721	21,72	21,75	21,72	21,78	21,72	21,717	21,70	21,72	21,72
Peseta Sp.	10,411	10,41	10,41	10,41	10,42	10,41	10,4120	10,42	10,41	10,41

Media dei titoli del 21 giugno 1966

Rendita 5 % 1935	106,70	Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1968)	100,075
Redimibile 3,50 % 1934	100,525	» 5 % (» 1° aprile 1969)	100,10
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	89,30	» 5 % (» 1° gennaio 1970)	100,125
Id. 5 % (Ricostruzione)	99,275	» 5 % (» 1° gennaio 1971)	100,20
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	98,525	» 5 % (» 1° aprile 1973)	100,125
Id. 5 % (Città di Trieste)	98,725	» 5 % (» 1° aprile 1974)	100,20
Id. 5 % (Beni Esteri)	98,475	B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	100 —

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 21 giugno 1966

1 Dollaro USA	624,285	1 Franco belga	12,528
1 Dollaro canadese	579,825	1 Franco francese	127,362
1 Franco svizzero	144,59	1 Lira sterlina	1741,50
1 Corona danese	90,305	1 Marco germanico	155,93
1 Corona norvegese	87,225	1 Scellino austriaco	24,17
1 Corona svedese	121,02	1 Escudo Port.	21,718
1 Fiorino olandese	172,797	1 Peseta Sp.	10,411

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione alla Cassa scolastica dell'Istituto magistrale « Duca d'Aosta », di Padova, ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto della provincia di Padova n. 17953 del 25 gennaio 1963, il preside dell'Istituto magistrale statale « Duca d'Aosta », di Padova, in qualità di presidente del Consiglio di amministrazione della Cassa scolastica dell'Istituto, è autorizzato ad accettare dai familiari, professori, alunni ed estimatori la somma di L. 500.000 per l'istituzione di un premio di studio intitolato « Prof. signora Antonietta Vantini Bressan ».

(4986)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Spadafora ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 14 giugno 1966, il comune di Spadafora (Messina), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 17.679.177, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5142)

Autorizzazione al comune di Lascari ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 14 giugno 1966, il comune di Lascari (Palermo), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.527.271, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5143)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione all'Opera nazionale maternità ed infanzia a retrocedere la proprietà di un immobile sito nell'abitato di Raito, frazione del comune di Vietri sul Mare (Salerno).

Con decreto ministeriale n. 300.15/648 del 27 maggio 1966, l'Opera nazionale maternità ed infanzia è stata autorizzata a retrocedere all'ambasciatore Raffaele Guariglia, la proprietà dell'immobile sito nell'abitato di Raito, vicolo Grata Lunga, frazione del comune di Vietri sul Mare (Salerno).

L'immobile era stato donato alla Federazione provinciale O.N.M.I. di Salerno alla condizione che fosse permanentemente destinato all'assistenza ed alla cura della maternità e dell'infanzia locale, condizione divenuta oggi di impossibile adempimento.

(4931)

MINISTERO DELLE FINANZE

Tabelle dei prelievi applicabili ai prodotti indicati dall'articolo 1 del Regolamento comunitario n. 21 (settore uova), per il periodo dal 1° aprile 1966 al 30 aprile 1966

Prelievi applicabili all'importazione dei prodotti previsti dal Regolamento comunitario n. 21 (settore uova) in provenienza da:

— Stati membri della C.E.E., quando tali prodotti sono accompagnati da certificato di circolazione mod. D.D. 4 su cui figuri che l'esportatore ha chiesto, nello Stato membro di provenienza, una restituzione del prelievo a « livello Italia », ovvero che non ha beneficiato di alcuna restituzione del prelievo stesso.

— Paesi terzi.

PRELIEVI IN LIRE ITALIANE PER CHILOGRAMMA, VALIDI DAL 1° APRILE 1966 AL 4 APRILE 1966

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Importazioni da: Belgio	Lussemburgo	Francia	Germania	Paesi Bassi	Paesi terzi
ex 04.05-A	15 18 27 30	Uova in guscio di volatili da cortile, fresche o conservate, escluse le uova da cova	10,20	10,20	10,20	10,20	10,20	55,10 (a)
ex 04.05-A	12 24	Uova da cova di volatili da cortile	10,20	10,20	10,20	10,20	10,20	55,10 (a)
ex 04.05 B-I		Uova sgusciate e giallo d'uova di volatili da cortile, atti ad usi alimentari, freschi, conservati, essiccati o con aggiunta di zuccheri:						
		- Uova sgusciate:						
	42 50	- - atte ad usi alimentari, fresche, conservate o con aggiunta di zuccheri	11,65	11,65	11,65	11,65	11,65	62,80 (b)
	41 49	- - atte ad usi alimentari, essiccate, anche con aggiunta di zuccheri	43,95	43,95	43,95	43,95	43,95	237,55 (c)
		- Giallo d'uova:						
	38 46	- - atto ad usi alimentari, fresco, conservato o con aggiunta di zuccheri	23,15	23,15	23,15	23,15	23,15	125,10 (d)
	37 45	- - atto ad usi alimentari, essiccato, anche con aggiunta di zuccheri	45,20	45,20	45,20	45,20	45,20	244,20 (e)

(a) Per le provenienze da Cina continentale, Danimarca, Ungheria, Romania e Uruguay, si applica un supplemento di prelievo di lire 62,50 per chilogramma.

(b) Si applica un supplemento di prelievo di lire 156,25 per chilogramma.

(c) Si applica un supplemento di prelievo di lire 390,60 per chilogramma.

(d) Per le provenienze da Cina continentale, Etiopia, Cecoslovacchia, Jugoslavia, USA, Inghilterra e Polonia, si applica un supplemento di prelievo di lire 187,50 per chilogramma.

(e) Per le provenienze da Argentina, Cina continentale, Danimarca, Inghilterra, Polonia, Svezia, Sud-Vietnam, Cecoslovacchia e Jugoslavia, si applica un supplemento di prelievo di lire 408,75 per chilogramma.

PRELIEVI IN LIRE ITALIANE PER CHILOGRAMMA, VALIDI DAL 5 APRILE 1966 AL 29 APRILE 1966

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Importazioni da: Belgio	Lussemburgo	Francia	Germania	Paesi Bassi	Paesi terzi
ex 04.05-A	15 18 27 30	Uova in guscio di volatili da cortile, fresche o conservate, escluse le uova da cova	10,20	10,20	10,20	10,20	10,20	55,10 (a)
ex 04.05-A	12 24	Uova da cova di volatili da cortile	10,20	10,20	10,20	10,20	10,20	55,10 (a)
ex 04.05-B-I		Uova sgusciate e giallo d'uova di volatili da cortile, atti ad usi alimentari, freschi, conservati, essiccati o con aggiunta di zuccheri:						
		- Uova sgusciate:						
	42 50	- - atte ad usi alimentari, fresche, conservate o con aggiunta di zuccheri	11,65	11,65	11,65	11,65	11,65	62,80 (b)
	41 49	- - atte ad usi alimentari, essiccate, anche con aggiunta di zuccheri	43,95	43,95	43,95	43,95	43,95	237,55 (c)
		- Giallo d'uova:						
	38 46	- - atto ad usi alimentari, fresco, conservato o con aggiunta di zuccheri	23,15	23,15	23,15	23,15	23,15	125,10 (d)
	37 45	- - atto ad usi alimentari, essiccato, anche con aggiunta di zuccheri	45,20	45,20	45,20	45,20	45,20	244,20 (e)

(a) Per le provenienze da Cina continentale, Danimarca, Ungheria, Romania e Uruguay, si applica un supplemento di prelievo di lire 62,50 per chilogramma.
(b) Si applica un supplemento di prelievo di lire 187,50 per chilogramma.
(c) Si applica un supplemento di prelievo di lire 507,80 per chilogramma.
(d) Si applica un supplemento di prelievo di lire 187,50 per chilogramma.
(e) Per le provenienze da Argentina, Cina continentale, Danimarca, Inghilterra, Polonia, Svezia, Sud-Vietnam, Cecoslovacchia e Jugoslavia si applica un supplemento di prelievo di lire 468,75 per chilogramma.

PRELIEVI IN LIRE ITALIANE PER CHILOGRAMMA, VALIDI IL 30 APRILE 1966

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Belgio	Lussemburgo	Francia	Germania	Paesi Bassi	Paesi terzi
x 04.05-A	15 18 27 30	Uova in guscio di volatili da cortile, fresche o conservate, escluse le uova da cova	10,20	10,20	10,20	10,20	10,20	55,10 (a)
ex 04.05-A	12 24	Uova da cova di volatili da cortile	10,20	10,20	10,20	10,20	10,20	55,10 (a)
ex 04.05-B-I		Uova sgusciate e giallo d'uova di volatili da cortile, atti ad usi alimentari, freschi, conservati, essiccati o con aggiunta di zuccheri:						
		- Uova sgusciate:						
	42 50	- - atte ad usi alimentari, fresche, conservate o con aggiunta di zuccheri	11,65	11,65	11,65	11,65	11,65	62,80 (b)
	41 49	- - atte ad usi alimentari, essiccate, anche con aggiunta di zuccheri	43,95	43,95	43,95	43,95	43,95	237,55 (c)
		- Giallo d'uova:						
	38 46	- - atto ad usi alimentari, fresco, conservato o con aggiunta di zuccheri	23,15	23,15	23,15	23,15	23,15	125,10 (d)
	37 45	- - atto ad usi alimentari, essiccato, anche con aggiunta di zuccheri	45,20	45,20	45,20	45,20	45,20	244,20 (e)

(a) Per le provenienze da Danimarca, Ungheria, Romania, Svezia e Cecoslovacchia, si applica un supplemento di prelievo di lire 78,10 per chilogramma.
(b) Si applica un supplemento di prelievo di lire 187,50 per chilogramma.
(c) Si applica un supplemento di prelievo dil lire 507,80 peri chilogramma.
(d) Si applica un supplemento di prelievo di lire 234,35 per chilogramma.
(e) Per le provenienze da Argentina, Cina continentale, Danimarca, Inghilterra, Polonia, Svezia, Sud-Vietnam, Cecoslovacchia e Jugoslavia, si applica un supplemento di prelievo di lire 546,85 per chilogramma.

(4611)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEL TESORO

Concorso per titoli ed esami a trentacinque posti di ispettore in prova nel ruolo della carriera direttiva degli ispettori dell'Ispettorato generale di finanza della Ragioneria generale dello Stato.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19;

Visto il testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 aprile 1958, n. 557;

Vista la legge 16 agosto 1962, n. 1291;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1965, n. 373;

Ravvisata l'opportunità di indire un concorso per titoli ed esami per il conferimento di trentacinque posti disponibili nella qualifica di ispettore in prova nel ruolo della carriera direttiva degli ispettori dell'Ispettorato generale di finanza della Ragioneria generale dello Stato;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli ed esami, fra laureati in giurisprudenza od in economia e commercio, a trentacinque posti di ispettore in prova nel ruolo della carriera direttiva degli ispettori dell'Ispettorato generale di finanza della Ragioneria generale dello Stato.

Al concorso predetto possono partecipare:

a) gli impiegati delle carriere direttive, anche speciali, di tutte le Amministrazioni dello Stato, i quali alla data di pubblicazione del presente decreto, abbiano compiuto complessivamente cinque anni di servizio nelle carriere medesime, ancorché pervenuti ai sensi dell'art. 161, quarto comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

b) i professori ordinari di ruolo *A* o di ruolo *B* degli Istituti di istruzione secondaria e gli assistenti ordinari delle Università degli studi, i quali abbiano compiuto, alla data di pubblicazione del presente decreto, almeno cinque anni di insegnamento come ordinari;

c) gli iscritti, alla data di pubblicazione del presente decreto, da almeno quattro anni negli albi degli avvocati o dei procuratori o dei dottori commercialisti, i quali, alla data di scadenza del termine fissato per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso, posseggano tutti i requisiti richiesti per l'assunzione negli impieghi statali e non abbiano superato l'età di trentacinque anni, salve le elevazioni del limite superiore di età previste dalle disposizioni vigenti. In ogni caso, non possono partecipare al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione, ovvero che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'articolo 127, lettera *d*) del testo unico n. 3 / 1957.

Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica.

Art. 2.

Le domande di ammissione al concorso, indirizzate al Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato, redatte su carta da bollo da L. 400 dovranno pervenire alla prefata Ragioneria generale dello Stato entro e non oltre il quarantesimo giorno decorrente da quello successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Della tempestività dell'arrivo delle domande fa fede soltanto il timbro a calendario dell'archivio del personale della Ragioneria generale dello Stato.

Nelle domande gli aspiranti debbono dichiarare:

la data ed il luogo di nascita;

i titoli di studio posseduti con l'indicazione dell'anno e dell'Università od Istituto presso cui sono stati conseguiti;

i servizi prestati come impiegati presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

il domicilio;

il recapito al quale si chiede che siano trasmesse le comunicazioni;

i titoli posseduti fra quelli indicati nel successivo art. 4.

Inoltre, gli aspiranti che abbiano titolo a partecipare al concorso ai sensi della lettera *c*) del precedente art. 1 e che non siano dipendenti statali, debbono dichiarare:

il possesso della cittadinanza italiana;

il Comune nelle cui liste elettorali siano iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

le eventuali condanne penali riportate;

la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

i titoli che danno diritto alle eventuali elevazioni del limite superiore di età.

La firma da apporsi in calce alla domanda in parola deve essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza. Per i dipendenti statali, è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o dell'Istituto d'istruzione ove prestino la loro attività.

L'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti è disposta con decreto ministeriale motivato.

Art. 3.

La Commissione giudicatrice sarà nominata con successivo provvedimento con l'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 15 aprile 1958, n. 557.

Art. 4.

La Commissione giudicatrice, prima dell'espletamento delle prove di esame, procede all'attribuzione a ciascun candidato dei punteggi parziali per i singoli titoli valutabili ed alla determinazione del conseguente punteggio complessivo, tenendo conto delle seguenti categorie di detti titoli:

1) servizi prestati in ruoli della carriera direttiva, anche speciale, e del soppresso gruppo *A*, nonché periodi di insegnamento compiuto in qualità di professore ordinario di ruolo *A* o di ruolo *B* degli Istituti di istruzione secondaria o in qualità di assistente ordinario delle Università degli studi, e periodi di durata della iscrizione negli albi degli avvocati o dei procuratori o dei dottori commercialisti.

Limitatamente al titolo fatto valere dal candidato per l'ammissione al concorso, sarà detratto il periodo minimo richiesto dal precedente art. 1, lettere *a*), *b*), *c*);

2) numero, qualità e votazione dei diplomi di laurea posseduti;

3) qualità dei servizi prestati in ruoli delle carriere direttive e di concetto e dei soppressi gruppi *A* e *B* delle Amministrazioni dello Stato, nonché di quelli prestati presso Enti pubblici con mansioni direttive e di concetto;

4) incarichi, encomi, lavori originali elaborati per il servizio;

5) pubblicazioni in materie giuridiche, amministrative, economiche e finanziarie.

Art. 5.

I requisiti generali per l'accesso agli impieghi civili dello Stato debbono essere documentati dagli aspiranti indicati alla lettera *c*) del precedente art. 1 come disposto al successivo art. 8.

I requisiti attestanti l'appartenenza ad una delle categorie di cui al precedente art. 1 debbono essere comprovati — a pena di decadenza — entro i 30 giorni successivi a quello di scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione, mediante documentazione rilasciata in data non anteriore a quella di pubblicazione del presente decreto.

I titoli di merito di cui al precedente art. 4 debbono essere posseduti allo scadere del termine fissato al primo comma dell'articolo 2 e comprovati, pena l'esclusione dalla loro valutabilità, entro il termine indicato al secondo comma del presente articolo, mediante documentazione rilasciata in data successiva a quella di scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione.

Nella documentazione di titoli, si osservano le seguenti modalità:

1) i servizi civili statali debbono essere documentati mediante copia dello stato matricolare, rilasciata dall'Amministrazione competente, dalla quale risultino anche i giudizi complessivi annuali riportati nell'ultimo quinquennio. Tale documento deve essere munito della prescritta marca da bollo;

2) i periodi di durata dell'iscrizione negli albi degli avvocati o dei procuratori o dei dottori commercialisti vanno documentati mediante certificati in carta da bollo da L. 400 rilasciati dai competenti uffici dei rispettivi Ordini professionali;

3) i titoli di studio debbono essere documentati mediante l'originale o la copia autentica nonché con certificati in carta da bollo da L. 400, rilasciati dalle competenti autorità scolastiche, dai quali risultino, altresì, i voti conseguiti nelle singole materie ed il voto finale del relativo corso di studi.

E' equiparato all'originale il certificato sostitutivo di esso, purché rilasciato con tale valore a tutti gli effetti;

4) la qualità dei servizi civili prestati presso lo Stato e gli Enti pubblici, deve essere attestata, con particolare riferimento alla natura dell'attività svolta, mediante certificato in carta da bollo da L. 400 rilasciato dalla competente autorità.

Lo stesso od altro analogo certificato potrà attestare anche gli incarichi, gli encomi ed i lavori originali elaborati per il servizio;

5) le pubblicazioni in materie giuridiche, amministrative, economiche e finanziarie debbono essere prodotte in duplice esemplare, firmato dall'interessato.

Non sono ammessi riferimenti a documenti presentati o giacenti presso altre Amministrazioni.

Art. 6.

Le prove scritte vertono sui seguenti gruppi di materie:

1) diritto costituzionale ed amministrativo;

2) diritto civile e commerciale;

3) economia politica, scienza delle finanze, diritto finanziario e statistica metodologica ed economica;

4) computisteria e ragioneria, contabilità di Stato e matematica finanziaria.

La prova orale, alla quale sono ammessi i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle quattro prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse, verte sulle materie delle stesse prove scritte, nonchè sui servizi di istituto della Ragioneria generale dello Stato, con particolare riferimento a quelli dell'Ispettorato generale di finanza.

La prova orale non si intende superata se il candidato non abbia ottenuto almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva è determinata dal punteggio attribuito nella valutazione dei titoli, dalla media dei voti riportati nelle prove scritte e dal voto conseguito nella prova orale.

Nell'espletamento delle prove di esame si applicano le disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, concernente norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 7.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale e che intendano far valere titoli di precedenza o preferenza nella nomina, ai quali abbiano diritto in virtù delle norme vigenti, debbono far pervenire alla Ragioneria generale dello Stato, entro il termine di quindici giorni dalla data di ricevimento del relativo invito, i documenti, redatti nelle prescritte forme, che attestino il possesso di tali titoli.

Non saranno presi in considerazione i documenti che perverranno all'anzidetta Ragioneria generale dello Stato oltre il precitato termine di giorni quindici.

Art. 8.

I concorrenti, estranei all'Amministrazione dello Stato, dichiarati vincitori, debbono far pervenire, a pena di decadenza, al Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato, entro il termine di venti giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i seguenti documenti redatti su carta bollata:

a) diploma originale, o certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma, ovvero copia autenticata nei modi di cui all'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, attestante il possesso del titolo di studio prescritto dall'art. 1, primo comma;

b) estratto dell'atto di nascita (i concorrenti che abbiano superato i 35 anni di età debbono produrre, altresì, i documenti atti a comprovare il diritto alla protrazione del limite massimo di età);

c) certificato di cittadinanza italiana;

d) certificato, attestante che il candidato è in godimento dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso;

e) certificato generale del casellario giudiziale ;

f) documento aggiornato a data recente relativo agli obblighi militari e cioè, a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva;

g) certificato rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficio sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo e incondizionato nell'impiego al quale concorre; i candidati invalidi di guerra o assimilati, gli invalidi per servizio e quelli civili debbono produrre un certificato medico contenente, ai sensi degli articoli 6, n. 3, delle leggi 3 giugno 1950, n. 375 e 24 febbraio 1953, n. 142, la dichiarazione che l'aspirante, per la natura o il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro.

Nei suddetti certificati dovrà essere precisato che si è eseguito l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

L'Amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo o appartenenti ai ruoli aggiunti sono tenuti a presentare, nei termini di cui al primo comma, a pena di decadenza, i soli documenti di cui alle lettere *a*) e *g*), nonché una copia integrale dello stato matricolare in bollo da L. 400 contenente l'indicazione dei giudizi complessivi riportati nell'ultimo triennio.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva od in carriera continuativa (ufficiali in servizio di prima nomina, sottufficiali o militari di truppa) e di quelli in servizio di polizia, quali appartenenti al Corpo guardie di pubblica sicurezza, possono presentare, nel ripetuto termine di cui al primo comma, soltanto i seguenti documenti redatti su carta bollata:

1) titolo di studio;

2) estratto dell'atto di nascita;

3) certificato generale del casellario giudiziale;

4) certificato rilasciato dal comando del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto cui aspirano.

Art. 9.

I documenti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*), *g*), del precedente articolo, come pure la copia dello stato matricolare, debbono essere di data non anteriore di oltre tre mesi a quella del ricevimento dell'invito a produrli.

Le firme apposte sui documenti che i candidati sono tenuti a presentare non sono soggette a legalizzazione, all'infuori delle ipotesi previste dagli articoli 9, 10 e 11 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678.

Non sono ammessi riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da questo o da altri Ministeri od Enti.

Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno la facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e di fatto da comprovare; in tale caso essi dovranno indicare per tali documenti, l'autorità che li ha rilasciati o gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi anzidetti hanno, altresì, la facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti dal presente decreto semprechè idonei a documentare le posizioni da attestare.

Art. 10.

Per lo svolgimento delle prove di esame, per gli adempimenti ad esso inerenti, per l'approvazione della graduatoria dei vincitori e degli idonei, per la loro pubblicazione e per il termine connesso alle eventuali impugnative, saranno osservate le disposizioni del testo unico n. 3/1957 e del decreto del Presidente della Repubblica n. 686/1957.

Art. 11.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame, i candidati dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento; con esclusione di altri:

a) fotografia recente, applicata sul prescritto foglio di carta da bollo con la firma autenticata dell'aspirante;

b) tessera postale;
c) porto d'armi;
d) patente automobilistica;
e) passaporto;
f) carta d'identità;
g) libretto ferroviario o tessera ferroviaria di nuovo tipo.

Art. 12.

I vincitori del concorso, in possesso dei prescritti requisiti, saranno nominati ispettori in prova nel ruolo della carriera direttiva degli ispettori dell'Ispettorato generale di finanza della Ragioneria generale dello Stato e saranno tenuti a prestare un periodo di esperimento di sei mesi prorogabile di altri sei mesi in caso di giudizio sfavorevole delle prestazioni, con l'obbligo di frequentare eventuali corsi di formazione.

Per i casi di esonero dal periodo di prova si applica il disposto dell'art. 10 del testo unico n. 3/1957.

Durante lo stesso periodo di prova competerà il trattamento economico relativo alla cennata qualifica (stipendio annuo lordo di L. 1.620.000 oltre gli altri assegni spettanti per legge).

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la restrazione.

Roma, addì 6 dicembre 1965

Il Ministro: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *gennaio* 1966
Registro n. 1 *Tesoro, foglio n.* 362

(1610)

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 1ª classe vacante nella provincia di Pescara

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'avviso di concorso in data 10 novembre 1965 per il conferimento del posto di segretario generale di 1ª classe vacante nella provincia di Pescara;

Visto il decreto ministeriale in data 23 maggio 1966 con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla Commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla Commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 8 giugno 1962, n. 604; 9 agosto 1954, n. 748 e 27 giugno 1942, n. 851;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 1ª classe vacante nella provincia di Pescara nell'ordine appresso indicato:

1. Durano dott. Giustino	punti	94,86	su 132
2. Zaffarano dott. Michele	»	92,31	»
3. Di Palma dott. Leucio	»	90,77	»
4. Succi Cimentini dott. Flobert	»	89,09	»
5. Montanaro dott. Pierino	»	84,81	»
6. Di Simine dott. Eugenio	»	82,82	»
7. Panza dott. Filomeno Fiore	»	82,18	»
8. Eydoux dott. Ermanno	»	72,50	»
9. Pelosi dott. Luigi		71,31	»
10. Coiro dott. Giovanni	»	71,22	»
11. Frassanito dott. Luciano	»	71,18	»
12. Viani dott. Francesco	»	69,50	»
13. Samperi dott. Salvatore		67,22	»
14. Zito dott. Francesco		66,04	»
15. Vietto dott. Giovanni	»	62,72	»
16. Di Pietrantonio Saverio	»	57,50	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 10 giugno 1966

p. *Il Ministro*: GASPARI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Norme integrative al bando di concorso per esame a sessanta posti di ispettore aggiunto in prova nel ruolo tecnico superiore del Corpo forestale dello Stato

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il bando di concorso per esame a sessanta posti di ispettore aggiunto in prova nel ruolo tecnico superiore del Corpo forestale dello Stato del 9 ottobre 1965, registrato alla Corte dei conti il 31 dicembre 1965, registro n. 15 Corpo forestale dello Stato, foglio n. 132 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 28 del 2 febbraio 1966;

Vista la legge 15 novembre 1965, n. 1288, recante provvedimenti in favore delle vedove e degli orfani di guerra e delle vedove e degli orfani dei caduti per causa di servizio;

Considerato che tale legge, intervenuta successivamente alla emanazione del decreto ministeriale con il quale è stato indetto il precitato concorso ha dato titolo a parteciparvi alle vedove ed agli orfani di guerra e alle vedove ed agli orfani di caduti per causa di servizio che non abbiano superato il 55° anno di età ed ha stabilito che per dette categorie va riservato il 5 per cento dei posti messi a concorso, per cui si ravvisa la necessità di riaprire i termini per la presentazione delle domande;

Considerato che è interesse dell'Amministrazione in tale contingenza, allo scopo di ottenere la più larga partecipazione al concorso stesso, dispone tale riapertura dei termini anche nei confronti di coloro che non si trovino nelle condizioni previste dalla legge 15 novembre 1965, n. 1288 citata;

Considerato che con riferimento al bando di concorso di cui al primo comma sono già pervenute alcune domande ed altre ne potranno pervenire fino alla scadenza dei termini da esso previsti e che l'Amministrazione le ritiene valide anche con riferimento al presente decreto.

Decreta:

Art. 1.

Il limite massimo di età per essere ammessi al concorso di cui alle premesse è elevato a 55 anni per le categorie indicate nell'ultimo comma dell'art. 6 della legge 15 novembre 1965, n. 1288, nelle premesse citato.

Art. 2.

E' fatta riserva del cinque per cento dei posti messi a concorso a favore delle stesse categorie secondo quanto disposto col secondo comma del citato art. 6 della legge 15 novembre 1965.

Art. 3.

Salvo quanto previsto dai precedenti articoli restano ferme le disposizioni di cui al decreto ministeriale 9 ottobre 1965 citato nelle premesse che si intendono quì integralmente recepite.

Art. 4.

Il termine stabilito dall'art. 4 dell'altro bando per la presentazione delle domande è prorogato a sessanta giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Art. 5.

Le domande già presentate o che saranno presentate in esecuzione del decreto ministeriale 9 ottobre 1965 citato all'art. 3 del presente decreto si intendono valide con riferimento alla proroga dei termini di cui al precedente art. 4.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 24 marzo 1966

Il Ministro: RESTIVO

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *maggio* 1966
Registro n. 6 *Corpo forestale dello Stato, foglio n.* 325

MINISTERO DELLE FINANZE

Diario delle prove scritte del concorso per esami a duecentocinquanta posti di vice procuratore in prova nella carriera speciale di concetto dell'Amministrazione periferica delle imposte dirette.

Le prove scritte del concorso per esami a duecentocinquanta posti di vice procuratore in prova nella carriera speciale di concetto dell'Amministrazione periferica delle imposte dirette, indetto con decreto ministeriale 5 agosto 1965, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 304 del 6 dicembre 1965, avranno luogo in Roma presso il Palazzo degli esami, via Girolamo Induno, 4, e presso la Scuola centrale tributaria « E. Vanoni », via Maresciallo Caviglia, 24, nonchè presso le Intendenze di finanza di Ancona, Bari, Bologna, Cagliari, Catania, Catanzaro, Firenze, Foggia, Genova, Messina, Milano, Napoli, Palermo, Salerno, Taranto, Torino, Udine e Venezia nei giorni 14, 15 e 16 luglio 1966, alle ore otto.

(5221)

MINISTERO DELLA SANITA

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ

Diario della prova pratica di scrittura sotto dettato del pubblico concorso a quattordici posti di agente tecnico in prova nel ruolo della carriera ausiliaria dei sorveglianti tecnici dell'Istituto superiore di sanità.

La prova pratica di scrittura sotto dettato del pubblico concorso per titoli, integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato e da una prova di idoneità tecnica, a quattordici posti di agente tecnico in prova nel ruolo della carriera ausiliaria dei sorveglianti tecnici dell'Istituto superiore di sanità, indetto con decreto ministeriale 31 agosto 1965, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 260 del 16 ottobre 1965, avrà luogo in Roma presso l'Istituto medesimo, viale Regina Elena n. 299, l'11 luglio 1966, alle ore 9.

(5020)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI ASCOLI PICENO

Revoca di decreti concernenti il concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Ascoli Piceno

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio precedente decreto n. 3737 datato 27 agosto 1965, con il quale venivano nominate vincitrici del concorso pubblico per titoli ed esami per il conferimento di posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Ascoli Piceno al 30 novembre 1963 le seguenti candidate:

1) Girolami Ida: Ascoli Piceno, frazione Mozzano (unica domanda presentata);
2) Pecci Delia in Rossi: Massa Fermana (2ª sede preferita);
3) Pediconi Maria in Borri: Montegiberto (1ª sede preferita);
4) De Angelis Biondi Maria: Belmonte Piceno (2ª sede preferita);
5) Zorbini Vincenza: Francavilla d'Ete (2ª sede preferita);
6) Ascani Marisa: Montemonaco (6ª sede preferita).

Constatato che la candidata De Angelis Biondi Maria rinunciava tacitamente alla sede di Belmonte Piceno e che la sede stessa, prima di precedere oltre in graduatoria, doveva essere assegnata alla candidata Ascani Marisa poichè tale sede di Belmonte era stata inserita al secondo posto nelle preferenze indicate dalla Ascani e la rinuncia alla 6ª sede (Montemonaco) non significava rinuncia alle sedi di maggior preferenza;

Considerato, che, per errore, si procedeva oltre nella graduatoria e con decreto n. 166 del 12 gennaio 1966, non ancora trasmesso per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, si nominavano le seguenti altre candidate per le sedi a fianco indicate:

Spurio Maria: Belmonte Piceno;
Marchesani Mimma: Montemonaco;
Gasperini Franca: Massa Fermana,

e che in seguito a rinuncia delle suindicate per le tre sedi rimanenti venivano dichiarate vincitrici le successive seguenti candidate con decreto n. 754 del 3 febbraio 1966 regolarmente pubblicato:

Albertini Ennia: Belmonte Piceno;
Peci Giovannina: Montemonaco;
Lodi Anna Maria: Massa Fermana;

Delle predette la Peci e la Lodi hanno accettato l'assegnazione mentre l'Albertini ha rinunciato;

Tanto premesso, ritenuta la necessità di revocare gli ultimi due decreti perchè irregolari;

Visti gli articoli 24 e seguenti del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Sono revocati i propri decreti precedenti n. 166 del 12 gennaio 1966 non ancora trasmesso all'Ufficio pubblicazione leggi e decreti presso il Ministero di grazia e giustizia per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e n. 754 del 3 febbraio 1966, regolarmente pubblicato per le ragioni esposte in narrativa e con tutti gli effetti di legge. Sono da ritenersi nulle le accettazioni relative e le eventuali deliberazioni di nomina, delle Amministrazioni interessate.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della prefettura di Ascoli Piceno, dell'Ufficio del medico provinciale e dei Comuni interessati.

Ascoli Piceno, addì 3 maggio 1966

Il medico provinciale: ROCCHETTO

(5021)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI BOLOGNA

Graduatoria del concorso a tre posti di medico igienista di 2ª classe presso il comune di Bologna

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 2698/1353 dell'8 aprile 1964 con cui venne bandito pubblico concorso per titoli e per esami a tre posti di medico igienista di 2ª classe presso il comune di Bologna;

Visto il successivo decreto n. 3847/1620 del 23 aprile 1965 di ammissione dei candidati al predetto concorso;

Visti i verbali della Commissione giudicatrice del concorso nominata dal Consiglio comunale di Bologna con provvedimento 2 luglio 1965 ai sensi dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, nonchè il regolamento di cui al regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei concorrenti dichiarati idonei nel concorso di cui in narrativa, così come è stata formulata dalla Commissione giudicatrice nel verbale redatto l'11 febbraio 1966:

1. Cinti Luciani Antonio . . . punti 138,45841 su 200
2. Di Federico Eleonora . . . » 127,03466 »
3. Mingarini Gualtiero . . . » 116,10123 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Bologna e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo Ufficio ed a quello del comune di Bologna.

Detto decreto sarà inviato, altresì, al sindaco del comune di Bologna per gli ulteriori provvedimenti di competenza.

Bologna, addì 6 giugno 1966

Il medico provinciale: MARENZI

(5073)

REGIONI

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 1° giugno 1966, n. 8.

Provvedimenti a favore della bachicoltura regionale.

(*Pubblicata nel* « Bollettino Ufficiale » *della Regione Friuli-Venezia Giulia n.* 14 *del* 7 *giugno* 1966)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Al fine di sostenere e favorire l'allevamento del baco da seta, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi a favore dei coltivatori diretti, mezzadri, coloni fittavoli, fittavoli misti, titolari di azienda a conduzione diretta, singoli, associati e cooperative agricole che allevino bachi ed operino nel territorio della Regione.

Art. 2.

Ai bachicoltori verrà concesso un contributo annuo di lire 2800 (duemilaottocento) per telaino.

Art. 3.

L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi, fino al 60 per cento delle spese, alle cooperative legalmente costituite che organizzino e conducano allevamenti collettivi.

Le spese ammesse a contributo si devono riferire alle attrezzature, al fitto di locali, alle opere di adattamento per l'allevamento collettivo.

Il contributo è cumulabile con il prestito agrario previsto dalle leggi regionali e statali.

Art. 4.

L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi ad agricoltori che eseguano impianti razionali e specializzati di gelseti, anche ad integrazione di eventuali provvidenze previste da leggi statali, rivolte alle stesse modalità.

Le spese ammesse a contributo si riferiscono all'acquisto delle piante.

I contributi di cui al presente articolo non possono eccedere i seguenti limiti: fino all'80 per cento per le aziende di coltivatori diretti singoli od associati e piccole aziende; fino al 60 per cento per le medie aziende; fino al 40 per cento per le grandi aziende che procedano ad impianti razionali e specializzati di gelseti.

Tali contributi verranno concessi con priorità alle aziende di coltivatori diretti singoli o associati.

Per le qualifiche di coltivatore diretto, e di piccola, media e grande azienda, valgono i criteri stabiliti dall'articolo 48 della legge nazionale 2 giugno 1961, n. 454.

Art. 5.

Per ottenere il contributo di cui all'art. 2 ogni bachicoltore presenterà, entro il 30 giugno di ogni anno, domanda all'Assessorato dell'agricoltura regionale, per il tramite degli Ispettorati dell'agricoltura competenti per territorio, precisando il numero dei telaini prenotati ed allevati nell'anno 1966.

Ove si tratti di bachicoltori conferenti ed essiccatoi, con sede nel territorio regionale, la domanda potrà essere presentata cumulativamente dagli essiccatoi medesimi.

Gli Ispettorati dell'agricoltura certificheranno, per ogni domanda, il numero dei telaini prenotati ed allevati nel 1966.

Art. 6.

Per ottenere i contributi di cui agli articoli 3 e 4 gli interessati dovranno presentare domanda, entro il 30 giugno, all'Assessorato dell'agricoltura, delle foreste e dell'economia montana, per il tramite dell'Ispettorato dell'agricoltura competente per territorio, corredata, a seconda dei casi, dal preventivo di spesa, dal contratto di fitto dei locali, dal progetto per le opere di adattamento.

Art. 7.

I contributi di cui alla presente legge sono determinati e concessi con decreto del Presidente della Giunta regionale o, per sua delega, dall'Assessore all'agricoltura, alle foreste e alla economia montana.

L'erogazione dei contributi di cui all'art. 2 ha luogo in base alle certificazioni previste nell'ultimo comma dell'art. 5.

L'erogazione dei contributi di cui all'art. 3 ha luogo in base al consuntivo delle spese, previo giudizio di ammissibilità delle stesse da parte degli Ispettorati dell'agricoltura, e, rispettivamente, in base agli importi risultanti dai contratti di affitto ed agli accertamenti che gli stessi Ispettorati eseguiranno sull'avvenuta esecuzione delle opere di adattamento.

L'erogazione dei contributi di cui all'art. 4 ha luogo, previo accertamento da parte degli Ispettorati dell'agricoltura, dell'avvenuto acquisto delle piante e della messa a dimora delle medesime, nonché previo giudizio di congruità da parte degli stessi Ispettorati sull'ammontare del prezzo indicato.

Art. 8.

Per gli scopi di cui all'art. 2 della presente legge è autorizzata la spesa di lire 60 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1966 al 1968. L'onere di lire 60 milioni relativo all'esercizio finanziario 1966 fa carico al capitolo 652 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio medesimo, che presenta sufficiente disponibilità.

Per gli scopi di cui all'art. 3 della presente legge è autorizzata la spesa di lire 10 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1966 al 1968 L'onere di lire 10 milioni relativo all'esercizio finanziario 1966 fa carico al capitolo 659 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio medesimo, che presenta sufficiente disponibilità.

Per gli scopi di cui all'art. 4 della presente legge è autorizzata la spesa di lire 6 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1966 al 1968. L'onere di lire 6 milioni relativo all'esercizio finanziario 1966 fa carico al capitolo 652 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio medesimo, che presenta sufficiente disponibilità.

La spesa indicata nei precedenti commi per gli esercizi 1967 e 1968 farà carico ai corrispondenti capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per gli esercizi medesimi.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Trieste, addì 1° giugno 1966.

BERZANTI

(5067)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.